ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-286 del 22/01/2021
Oggetto	D. LGS. 152/2006 PARTE SECONDA E L.R. 21/2004. "SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO ALLEVAMENTI S.S.", INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA A CASTELL'ARQUATO (PC) - LOC. CANOVA, DOPPI DI VIGOLO MARCHESE. RIESAME CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-299 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 PARTE SECONDA E L.R. 21/2004. "SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO ALLEVAMENTI S.S.", INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA A CASTELL'ARQUATO (PC) – LOC. CANOVA, DOPPI DI VIGOLO MARCHESE. RIESAME CON MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalle Leggi Regionali n. 9 del 16/7/2015 "Legge comunitaria regionale 2015" e n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che dispone che le funzioni amministrative in materia di AIA siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" ed il Decreto MATTM n. 58/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la V Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della RER n. 20360 del 14/12/2017 "Approvazione calendario di presentazione dei riesami per gli allevamenti

intensivi con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili stabilite con decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione";

premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce la conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2445 del 11/12/2013 e s.m.i., alla ditta "**SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO ALLEVAMENTI S.S.**" (C.F. 02995900988), sita a Castell'Arquato (PC) – loc. Canova, Doppi di Vigolo Marchese, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini da produzione di oltre 30 kg (punto 6.6 b, All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006);

vista l'istanza di riesame con modifica non sostanziale dell'AIA presentata dalla Ditta, tramite Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, il 27/2/2019, prot. Arpae n. 64748 del 28/2/2019;

dato atto del seguente iter istruttorio:

- con nota del 19/3/2019 prot. n. 44090, il SAC di Arpae Piacenza, rilevando la carenza delle informazioni tecniche necessarie allo svolgimento dell'istruttoria, comunicava l'esito negativo della verifica di completezza della documentazione presentata e la sospensione del relativo procedimento;
- in data 27/5/2019, prot. Arpae n. 83070, mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna, la Ditta proponente ha presentato documentazione a completamento dell'istanza di riesame;
- con nota del 17/6/2019, prot. Arpae n. 94696, il SAC di Arpae Piacenza, ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza dell'istanza di riesame con modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota del 1/8/2019, prot. n. 4368, il SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con modifica non sostanziale dell'AIA;

atteso che in seguito alle modifiche in progetto, la Ditta proponente richiede di essere autorizzata per una capacità effettiva di allevamento uguale alla potenzialità massima; pertanto **la consistenza zootecnica massima (ed effettiva) allevabile richiesta sarà la seguente:**

Capienza massima ed effettiva (N° capi)	Potenzialità massima ed effettiva (t)	Superficie Utile di Allevamento **(SUA - m^2)**
3.734	322,23	3.826

vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta proponente il 9/6/2020, il 28/10/2020, il 4/11/2020, il 15/12/2020, il 21/12/2020 e il 30/12/2020;

dato atto che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata, che si configura come riesame;

richiamate le conclusioni della Conferenza dei Servizi, emerse durante la seduta conclusiva tenutasi il 13/11/2020, convocata per la valutazione della domanda di riesame ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, fatte salve le condizioni indicate nel successivo dispositivo e nell'allegata Relazione Tecnica;

vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 169935 del 24/11/2020, modificata in data 14/1/2021, comprendente il parere relativo al monitoraggio dell'installazione, reso ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;

considerato che in data 30/11/2020, con nota prot. n. 173088, il SAC di Arpae ha trasmesso all'Azienda l'allegata Relazione Tecnica, che costituisce schema del provvedimento di riesame e modifica non sostanziale dell'A.I.A., per l'espressione di eventuali osservazioni in merito; l'Azienda ha presentato osservazioni in data 15/12/2020 prot. Arpae n. 181756;

ritenuto, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte, che sussistano le condizioni per il rilascio del presente provvedimento di riesame con modifica non sostanziale dell'A.I.A., per la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo di suini presso l'installazione indicata in oggetto;

reso noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

a) rilasciare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame** alla "**SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO ALLEVAMENTI S.S.**" (C.F. 02995900988), avente sede legale a Leno (BS) – Cascina Bruna 10, in qualità di gestore dell'installazione che effettua l'attività di allevamento intensivo di suini (punto 6.6 b – All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006: Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg), sita a **Castell'Arquato (PC) – loc. Canova, Doppi di Vigolo Marchese**;

b) stabilire che:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo di suini avente più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg. (punto 6.6 lettera b, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.). Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini il gestore dovrà rispettare i seguenti parametri:

- Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini il gestore dovrà rispettare la Consistenza dell'allevamento autorizzata :

	Consistenza autorizzata (n. capi)	Corrispondente ad un peso vivo allevato (t)
Suino grasso (31 – 160 kg)	3734	322,23

- *Alla Consistenza autorizzata corrisponde la seguente produzione di Effluenti Zootecnici e di azoto al campo*

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero di capi allevati	
Azoto totale al campo (kg/a)	35.445
Volume separato liquido (liquami) prodotto (mc/a)	23.523
Volume solido separato prodotto (mc/a)	941

2. il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità della medesima Ditta:

Settore ambientale interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Numero autorizzazione e data di emissione	NOTE
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 30/10/2007	Autorizzazione Integrata Ambientale
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 630 del 7/4/2008	Modifica non sostanziale per esclusione terreni di spandimento
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 19/7/2008	Voltura
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2595 del 18/12/2008	Riesame e aggiornamento
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 1787 del 30/8/2012	Modifica non sostanziale
tutti	Provincia di Piacenza	Determinazione Dirigenziale n. 2445 del 11/12/2013	Rinnovo con modifica non sostanziale

3. l'Allegato I alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale
4. la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate di seguito, nonché di tutte le condizioni e prescrizioni espresse nella Sezione D dell'allegata Relazione Tecnica (qui allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento). In particolare il gestore deve provvedere ad effettuare i seguenti interventi:
 a) entro il 21 febbraio 2021 installare all'interno di ogni vasca di stoccaggio dei liquami un misuratore di livello o un'asta graduata al fine di poter misurare il livello del liquame; su tale misuratore/asta dovrà essere evidenziato il limite costituito dal franco di sicurezza o dal limite utile previsto dalla BAT 16.a.3;
 b) entro il 30 giugno 2021 installare un impianto sonoro di allarme in caso di mancata energia o di malfunzionamento dei sistemi di pompaggio dei reflui (pompe per l'alimentazione bagnata, per la veicolazione dei liquami, ecc.) e dei sistemi di alimentazione;
 c) entro il 30 giugno 2021 installare una rete frangivento dell'altezza di metri 1,5 sull'esistente recinzione perimetrale posta lungo il lato est dei lagoni in terra al fine di ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame;
 d) entro il 30 settembre 2021 installare dei piezometri di controllo delle falde sottostanti i laghi di stoccaggio dei liquami, al fine di verificarne nel tempo la perfetta tenuta e in coerenza con gli obiettivi previsti dalla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
 e) garantire la copertura dei laghi di stoccaggio dei liquami e delle vasche in cemento che non hanno verificato il rapporto S/V <0,2 mediante formazione di un crostone naturale. Qualora non fosse nelle condizioni di poter garantire l'efficacia di tale misura di contenimento, il Gestore dovrà relazionare quale tecnica alternativa ha adottato per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, tra quelle previste dalla BAT 17 delle conclusioni sulle BAT in vigore;
 f) sostituire le lampade per l'illuminazione artificiale dei capannoni e tutti gli altri apparati elettrici utilizzati con altri apparati a basso consumo energetico, nel momento della sostituzione degli stessi per manutenzione o rottura;
5. il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
6. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Arpae – SAC di Piacenza, anche nelle forme dell'autocertificazione;

7. Arpae effettua quanto di competenza come da art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC o fax ad Arpae (sezione territorialmente competente di Piacenza) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;
8. i costi che Arpae di Piacenza sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;
9. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, la presente autorizzazione, efficace dalla data di notifica al Gestore, ha la durata di 10 anni. La presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a riesame ai fini dl rinnovo entro 10 anni dalla data di notifica al Gestore, il quale a tale scopo dovrà presentare, almeno sei mesi prima del termine sopra indicato, adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di ci all'art. 29-ter comma 1 del D. Lgs. 152/2006;

c) stabilire inoltre che:
 1) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella sezione D dell'Allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 2) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di gestione di fine vita dell'allevamento;

d) rendere noto che:
 - copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Valdarda per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) a cura dello stesso SUAP, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

e) dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dell'ARPAE di Piacenza
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.